

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CLXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.		PAG.
	PAG.	Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Congedi:		MINIO ed altri: Modifica dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (4541).	2665
PRESIDENTE	2663	PRESIDENTE	2665, 2666
Comunicazioni del Presidente:		ALBERTINI	2666
PRESIDENTE	2663	TREBBI	2666
Inversione dell'ordine del giorno:		Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	2663	PRESIDENTE	2667
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
BIANCHI GERARDO ed altri: Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. (<i>Modificata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3997-B)	2663	ALESSANDRINI ed altri: Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, alle opere di edilizia scolastica. (4522)	2667
PRESIDENTE	2663	PRESIDENTE	2667
TREBBI	2663	PATRINI, <i>Relatore</i>	2667
ANGELINO PAOLO	2663	Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Moderazione degli oneri tributari sui redditi dominicali e sui redditi agrari dei fondi rustici non coltivati. (3849);	
Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (4561)	2664	MATTARELLI GINO ed altri: Norme sulla temporanea sospensione ed eventuali riduzioni di imposte e sovrainposte sui fondi vuoti. (<i>Urgenza</i>). (3066);	
PRESIDENTE	2664, 2665		
TURNATURI, <i>Relatore</i>	2664		

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

PAG.	PAG.
BIGNARDI ed altri: Norme sulla temporanea sospensione e riduzione di imposte, sovrimeposte e contributi agricoli unificati sui fondi vuoti. (<i>Urgenza</i>). (3170);	
ROMUALDI: Riduzione di imposte, sovrimeposte e contributi agricoli unificati sui fondi abbandonati. (3625)	2668
PRESIDENTE	2668, 2669
ZUGNO, <i>Relatore</i>	2668, 2669
Proposte di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
Senatore RICCIO: Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende di mezzi meccanici dei porti. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (4597);	
TROMBETTA: Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile degli avanzi di gestione conseguiti dagli enti autonomi portuali e reinvestiti in costruzione, miglioramento e manutenzione di opere ed attrezzature portuali. (802);	
DURAND DE LA PENNE: Modifica del secondo comma dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti il consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1926, n. 801. (1305);	
ROMANO BRUNO: Esenzione fiscale a favore dell'ente autonomo del porto di Napoli. (<i>Urgenza</i>). (2841);	
COLASANTO ed altri: Esenzione fiscale a favore dell'ente autonomo del porto di Napoli. (<i>Urgenza</i>). (2876)	2670
PRESIDENTE	2670
ZUGNO, <i>Relatore</i>	2670
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifiche, con integrazioni, alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. (4551);	
SCIOLIS ed altri: Modifiche alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente la costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. (3499)	2670
PRESIDENTE	2670, 2671
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	2670, 2671
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
RICCIO ed altri: Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata. (4134)	2671
PRESIDENTE	2671, 2672
MAZZONI	2672
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2672
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
RAFFAELLI ed altri: Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i passaggi di merci fra cooperative e consorzi di approvvigionamento e loro soci. (<i>Urgenza</i>). (2668)	2672
PRESIDENTE	2672, 2673, 2674
RAFFAELLI	2672, 2674
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2674
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
DE MARZI FERNANDO ed altri: Provvedimenti tributari per l'artigianato. (<i>Urgenza</i>). (1601);	
MAZZONI ed altri: Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani. (<i>Urgenza</i>). (1855)	2674
PRESIDENTE	2674, 2677, 2678
PATRINI, <i>Relatore</i>	2674
MAZZONI	2675
DE MARZI FERNANDO	2675
TURNATURI	2676, 2677, 2678
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2676, 2677, 2678
TOGNI GIULIO BRUNO	2677, 2678
Sui lavori della Commissione:	
RAFFAELLI	2678
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2678
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2678
<hr/> <hr/>	
La seduta comincia alle 9,50.	
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
(<i>È approvato</i>).	

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Martinelli e Terragni.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Bersani è sostituito dal deputato De Marzi Fernando.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri: « Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (3997-B).

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri: Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (3997-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo, Repossi, De Capua, Zanibelli, Bianchi Fortunato, Rampa, Bontade Margherita, Titomanlio Vittoria, Buzzi, Donat-Cattin, Malfatti, Colombo Vittorino, Buttè, Colleoni, Toros, Sabatini, Caiazza, Anzilotti, Azimonti, Cengarle, Castellucci, Patrini, Gitti, Canestrari, Biaggi Nullo, Gagliardi, Cibotto, Gorreri, Carrà, Sodano, Franzo, Armano, Biasutti, Martina Michele, Quintieri, Storti, Fornale, Boidi, Biagioni, Colleselli, Reale Giuseppe, Fusaro, Valiante, Sinesio, Andreucci, Erunzio, Fracassi, Negroni, Casati, Alba, Limoni, Scalia, Armato, Veronesi, Gerbino: « Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (3997-B) approvata dalla Camera nella seduta del 28 novembre 1962 e modificata dalla V Commissione del Senato nella seduta del 1° febbraio 1963.

Sulle modifiche apportate dal Senato, in assenza del Relatore, riferirò io stesso.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la proposta di legge intendeva consentire l'ammissione ai concorsi previsti dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 — per l'assegnazione di magazzini e rivendite di generi di monopolio — dei mutilati ed invalidi per infortuni sul lavoro, in possesso di rendita infortunistica per riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 50 per cento e alle vedove di caduti per infortuni sul lavoro in possesso di detta rendita. Le modifiche apportate dal Senato sono due: una, puramente formale perché, invece della formulazione « I mutilati ed invalidi per infortuni sul lavoro in possesso di rendita infortunistica per riduzione di capacità lavorativa » viene adottata la formulazione « I mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione di capacità lavorativa... »; un'altra è di carattere sostanziale in quanto sposta l'aliquota di riduzione della capacità lavorativa, portandolo dal 50 per cento al 40 per cento.

La V Commissione del Senato ha dato la sua approvazione a questa importante modifica ed io, come Relatore, chiedo che venga approvato il testo modificato dal Senato così che esso possa diventare legge.

TREBBI. La nostra parte politica è d'accordo sul provvedimento.

ANGELINO PAOLO. Non vorrei che questi invalidi e mutilati venissero ricercati a scopo di speculazione da parte di interessati ad ottenere la gestione di rivendite tramite terzi.

TREBBI. È cosa che, se mai, dovrà essere esaminata in seguito.

PRESIDENTE. La legge in oggetto dà una semplice facoltà.

La nostra Commissione aveva approvato la proposta di legge nel seguente testo:

« I mutilati ed invalidi per infortuni sul lavoro in possesso di rendita infortunistica per riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 50 per cento e le vedove di caduti per infortuni sul lavoro in possesso di detta rendita, sono ammessi ai concorsi previsti dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, per l'assegnazione di Magazzini e Rivendite di generi di Monopolio e sono equiparati, ai fini della graduatoria, ai decorati al valor militare ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« I mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione di capacità lavorativa non inferiore

al 40 per cento e le vedove dei caduti del lavoro sono ammessi ai concorsi previsti dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, per l'assegnazione di Magazzini e Rivendite di generi di Monopolio e sono equiparati, ai fini della graduatoria, ai decorati al valor militare ».

Pongo in votazione il testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori ».

Il provvedimento è stato approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 30 gennaio 1963.

L'onorevole Turnaturi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggetto del nostro esame ha lo scopo di consentire ai rivenditori una dilazione nel pagamento dei generi stessi autorizzati dei generi di monopolio, che oggi possono acquistare soltanto versandone previamente l'importo all'ufficio postale. Esso tende a conseguire un più razionale sistema di approvvigionamento dei generi di monopolio, con evidente vantaggio per l'erario che può ottenere un maggiore gettito dell'imposta che grava sui generi di monopolio, per effetto del maggior smercio conseguente al miglior approvvigionamento delle tabaccherie ed altresì con vantaggio per la categoria dei rivenditori che sono in Italia oltre 50.000, dei quali 30.000 circa realizzano un introito non superiore alle lire 400.000 annue lorde per aggio sui tabacchi e non dispongono, quindi, del capitale necessario per costituire nei loro esercizi quelle scorte atte a soddisfare tutte le esigenze dei consumatori.

Il provvedimento non comporta alcun onere o rischio per l'erario in quanto la dilazione viene accordata previa prestazione di cauzione. E d'altra parte, anche se questa non fosse prevista, il rapporto di concessione che lega il rivenditore di generi di Monopolio

al Monopolio stesso è strumento troppo importante per il rivenditore e per la sua famiglia, che traggono da esso la loro fonte di vita, per comprometterlo col venir meno al pagamento del modesto importo di una levata il cui importo medio settimanale si aggira sulle 500.000 lire.

In ogni caso, il provvedimento richiede una cauzione che rimane vincolata a garantire anche i successivi prelevamenti differiti, in quanto il sistema che si va ad istituire, ricalcato del resto su quello francese, che si avvale di una esperienza ultratrentennale, è basato sul criterio che, ad ogni levata successiva alla prima, nella quale è stata accordata la dilazione, il rivenditore salda il suo debito precedente ed ottiene una nuova dilazione sull'importo dei generi che preleva e così di seguito.

L'Amministrazione dei Monopoli, prima di addivenire alla soluzione prospettata, ha voluto, saggiamente, tentare un esperimento, sia per un'esatta valutazione del rischio cui andava incontro, sia per accertare i vantaggi che ne sarebbero derivati all'Amministrazione ed ai tabaccai. L'esperimento, condotto in sei città (Palermo, Catanzaro, Arezzo, Torino, Savona e Pescara) ha risposto pienamente alle aspettative di tutti, dando ottimi risultati e senza che sia emerso inconveniente alcuno.

Il disegno di legge prevede, inoltre, che i rivenditori possono accordarsi per prestare, collettivamente e solidalmente, la prescritta cauzione all'Amministrazione. In questo caso il rischio già modesto per l'Amministrazione si riduce ancora di più se si pone mente al sommarsi dei rapporti di concessione che detti rivenditori hanno con l'Amministrazione. Sembra equo ridurre, in tal caso, l'importo della cauzione in proporzione alla riduzione del rischio, per raggiungere il limite del ventesimo dell'importo della levata, che è misura di cauzione normalmente richiesta dalle norme sulla contabilità di Stato per forniture e appalti.

Nella fattispecie, con un prelievo medio settimanale in tutto il Paese di circa dodici miliardi di lire, l'erario potrebbe avere una cauzione, a garanzia del suo credito, di un importo che si aggirerebbe sui seicento milioni di lire, somma di gran lunga maggiore al potenziale rischio per l'erario stesso ed all'eventuale ipotetica inadempienza di qualche rivenditore.

D'altra parte, anche questo sistema trova il suo modello nel sistema francese, ove i rivenditori hanno costituito, sotto forma mu-

tualistica, un ente di cauziamento che ha prestato la prescritta garanzia al Monopolio francese. L'istituto non è nuovo nella legislazione italiana e in particolare in quella del Monopolio: l'articolo 46, ultimo comma, del Regolamento per la coltivazione del tabacco, nel testo approvato il 16 dicembre 1953, esonera, addirittura, dal prestare garanzia i concessionari di licenze collettive di coltivazione.

Per tutte queste considerazioni, si auspica una sollecita approvazione del provvedimento che è vivamente atteso dalla categoria interessata e si tradurrà in un notevole beneficio per l'erario senza alcun aggravio per esso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

ART. 24.

(Acquisto e vendita dei generi di monopolio Aggi e indennità).

I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.

È in facoltà dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati.

La misura della cauzione può essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni.

I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennità per il trasporto dei sali.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennità per il trasporto dei sali, le modalità per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico sul quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Minio ed altri: Modifica dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Minio, Roda, Fortunati, Spezzano, Arnaudi, Ronza: « Modifica dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale ».

Il provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 gennaio 1963.

Del provvedimento sono io stesso Relatore.

Onorevoli colleghi, i senatori proponenti hanno chiaramente illustrato, nella loro relazione presentata al Senato, le ragioni per le quali sono stati indotti a proporre il provvedimento che è ora al nostro esame.

Ricorderò che l'imposta di famiglia, prevista dal testo unico per la finanza locale del 1931, era agganciata, con l'articolo 119 all'imposta complementare sul reddito e, quindi, costituiva — di fatto — una addizionale a detto tributo erariale.

Nel 1945, il Governo il quale aveva, tra l'altro, tutti i poteri legislativi, con l'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, abrogò l'articolo 119 del testo unico sulla finanza locale e quindi l'obbligo ai comuni di attenersi all'imponibile definito per l'imposta complementare. In altre parole, cioè, l'abrogazione di quell'articolo dava all'imposta di famiglia un carattere pienamente autonomo che la diversificava, per quanto riguarda i soggetti tassabili, dall'imposta complementare così come era allora concepita.

Gli onorevoli colleghi ben sanno che vi è stata, sempre, lunga discussione riguardo alla correlazione che dovrebbe intercorrere tra imponibile valido ai fini della complementare ed ai fini dell'imposta di famiglia e che la controversia, portata dinanzi alla magistratura, finì in Cassazione la quale, dimenticando l'avvenuta abrogazione dell'articolo 119, abrogazione che venne fatta sì con provvedimento ministeriale ma da un Governo che emanava decreti con forza di legge, arrivò a sentenziare che l'imponibile per quanto concerne l'imposta di famiglia non poteva essere diverso dall'imponibile per l'imposta complementare; da qui un'altra serie di controversie

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

suscitate, in buona parte, dai comuni i quali sostenevano che, allo stato della legislazione, l'autonomia dell'imposta di famiglia presupponeva anche un'autonomia dell'imposta complementare.

Qui non vogliamo affrontare una discussione che potrebbe essere interessante; se cioè, i due imponibili possano essere unificati. Dobbiamo riconoscere che gli imponibili non hanno una così stretta correlazione per cui l'imponibile determinato per una imposta a fine erariale debba valere anche per una imposta comunale. Le ragioni di queste varie controversie sono state riassunte nella relazione allegata al provvedimento. Mi pare che, nei concetti fondamentali, non esista l'obbligo, contrariamente a quanto avviene in sede erariale, degli uffici distrettuali, di dare comunicazione ai comuni interessati della denuncia del reddito definita ai sensi della complementare. Questa osservazione pone in vista come i due tributi, anche in sede di accertamento, si muovano autonomamente e che, comunque, non siano legati l'uno all'altro. Si sottolinea poi che, secondo alcuni, il comune non potrebbe discostarsi dai redditi definiti (reddito precedente). Or bene — secondo il testo pervenuto dal Senato — a norma del testo unico per la finanza locale, il comune deve procedere all'accertamento, entro il 20 ottobre dell'anno precedente, quello, cioè, cui si riferisce l'applicazione del tributo. In quel momento, quando la Giunta comunale deve procedere all'adozione della deliberazione, essa non può conoscere neppure quale sarà il reddito dichiarato dal contribuente, ai fini dell'imposta erariale, che viene presentata nel mese di marzo dell'anno successivo. È questo un elemento che mette in luce che le due imposte colpiscono redditi in tempi diversi e ciò anche per una ragione, perché l'anno finanziario corrisponde, per i comuni, all'anno solare. È una questione che fa spostare i dati relativi alla materia imponibile. Almeno ciò era vero qualche tempo fa. E si continua a presentare quest'altra considerazione che mi sembra importante, che nulla cambia nella sostanza, anche nel caso in cui la Giunta comunale, avvalendosi della norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 276 del testo unico per la finanza locale protrae la deliberazione al 30 giugno dell'anno in cui si riferisce il tributo perché, a quella data, il comune potrebbe, tutt'al più, conoscere il reddito dichiarato dal contribuente ai fini della complementare, ma non certo il reddito definito dal momento che lo Stato ha addirittura tre anni e nove mesi di tempo

per procedere alla rettifica delle denunce, mentre il comune non può andare oltre il 30 giugno dello stesso anno. Conseguo da ciò che, secondo la Cassazione, il comune dovrebbe attenersi a un imponibile definito che non conosce e non può conoscere, sotto il pericolo di vedersi annullato l'accertamento se, nelle more degli infiniti ricorsi, il contribuente sarà riuscito a definire con lo Stato un imponibile per la complementare, inferiore a quello accertato dal comune. Nulla, invece, accadrà se l'imponibile per la complementare risulterà superiore a quello accertato dal Comune, perché il contribuente si guarderà bene dal produrlo, ed il comune, anche venendone a conoscenza, non potrà avvalersene essendo decorsi i termini da molto tempo.

In pratica, dunque, le sentenze della Cassazione mentre impediscono al comune di accertare un imponibile maggiore rispetto a quello della complementare, permettono che tale imponibile sia però inferiore a quello accertato attraverso l'imposta complementare.

Ora è mia opinione che tutte le considerazioni esposte siano veramente fondate, per cui ritengo che noi non possiamo non esprimere parere favorevole su questo provvedimento il quale consacra il fatto che l'articolo 119 del testo unico per la finanza locale rimane effettivamente abrogato e non può essere invocato ai fini della subordinazione dell'imposta di famiglia all'imponibile di imposta complementare.

Spero di essere stato sufficientemente chiaro ai fini dell'illustrazione del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ALBERTINI. Dichiaro che voteremo a favore della proposta di legge.

TREBBI. Anche la mia parte voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

«All'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è aggiunto il seguente comma:

« Il primo comma del presente articolo costituisce interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1934, n. 1175, a seguito della abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico disposta dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62 ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

La proposta di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge di iniziativa dei deputati Alessandrini ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, alle opere di edilizia scolastica » (4522).

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Alessandrini ed altri: Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, alle opere di edilizia scolastica (4522).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Alessandrini, Baroni, Lombardi Giovanni, Buzzetti, Martina Michele, De Capua, Sangalli, Cibotto, Azimonti, Ripamonti, Galli: « Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, alle opere di edilizia scolastica ».

L'onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, Relatore. Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame è estremamente semplice. In sostanza, in applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è stato attuato il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene alle opere di edilizia scolastica, decentramento che, però, non è stato attuato in maniera completa così che si rende necessario rendere più agevole e rapida l'azione della pubblica Amministrazione in questo settore particolarmente delicato ed importante estendendo l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908, ai provvedimenti formali di impegno di spesa e di pagamento emessi dai provveditori alle opere pubbliche per tali opere. È, infatti, a tutti noto come, praticamente, si sono complicate le formalità dato che i decreti vengono emanati dopo un carteggio che attualmente si svolge tra gli organi dell'Amministrazione attiva centrale e decentrata e quelli di controllo con impiego di notevolissimo tempo e

conseguenti ritardi nell'assunzione degli impegni e nei pagamenti.

È per i motivi sopra esposti che il Relatore si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

Deve il Relatore aggiungere che la Commissione IX Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole a condizione che il primo comma dell'articolo unico sia sostituito con altro testo del quale darò ora lettura ed alla cui approvazione si dichiara favorevole:

« Le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, si applicano anche per la concessione ed il pagamento dei contributi dello Stato sulle opere di edilizia scolastica e sulle opere per le quali il Ministro dei lavori pubblici abbia delegato i provveditori regionali alle opere pubbliche a sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1955, n. 1534 ».

In sostanza, la proposta di legge, oltre al decentramento tende a rendere più agevole e rapida l'azione della pubblica Amministrazione estendendo l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 908 del 1960 ai provvedimenti formali di impegno di spesa e di pagamento.

Se la proposta emendativa verrà accolta, dovrebbe essere anche modificato il titolo sopprimendo le parole: « alle opere di edilizia scolastica ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge:

« Le disposizioni previste dalla legge 12 agosto 1960, n. 908, si applicano anche per la concessione ed il pagamento dei contributi dello Stato per opere di edilizia scolastica.

I relativi controlli sui provvedimenti di impegno e di pagamento sono esercitati dalle Ragionerie regionali dello Stato e dagli Uffici regionali di controllo della Corte dei conti ».

A tale articolo unico è stato presentato un emendamento da parte del Relatore Patrini in accordo con il proponente Alessandrini, sul quale la IX Commissione permanente ha espresso parere favorevole, inteso a sostituire il primo comma dell'articolo col seguente:

« Le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, si applicano anche per la concessione ed il pagamento dei contributi dello Stato sulle opere di edilizia scolastica e sulle opere per le quali il Ministro dei lavori pubblici abbia delegato i Provveditori regionali alle

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

opere pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534».

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo unico, che, non essendovi emendamenti od osservazioni, porrò in votazione:

«I relativi controlli sui provvedimenti di impegno e di pagamento sono esercitati dalle Ragionerie regionali dello Stato e dagli Uffici regionali di controllo della Corte dei conti».

(È approvato).

Il titolo della proposta di legge deve essere così modificato:

« Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908 ».

Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Moderazione degli oneri tributari sui redditi dominicali e sui redditi agrari dei fondi rustici non coltivati (3849); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Mattarelli Gino ed altri: Norme sulla temporanea sospensione ed eventuali riduzioni di imposte e sovrainposte sui fondi vuoti (3066); Bignardi ed altri: Norme sulla temporanea sospensione e riduzione di imposte, sovrainposte e contributi agricoli unificati sui fondi vuoti (3170); Romualdi: Riduzione di imposte, sovrainposte e contributi agricoli unificati sui fondi abbandonati (3625).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Moderazione degli oneri tributari sui redditi dominicali e sui redditi agrari dei fondi rustici non coltivati »; e delle proposte di legge: « Norme sulla temporanea sospensione ed eventuali riduzioni di imposte e sovrainposte sui fondi vuoti » di iniziativa dei deputati Mattarelli Gino, Babbì, Andreucci, Marenghi, Bartole, Carra, Gorrieri Ermanno, Marconi, Bersani, Buzzi, Aimi, Salizzoni; « Norme sulla temporanea sospensione e riduzione di imposte, sovrainposte e contributi agricoli unificati sui fondi vuoti », di iniziativa dei

deputati Bignardi, Ferioli, Capua, Barzini, Cortese Guido, Badini Confalonieri, Biaggi Francantonio; « Riduzione di imposte, sovrainposte e contributi agricoli unificati sui fondi abbandonati » di iniziativa del deputato Romualdi.

Comunico che la Commissione Bilancio, nella seduta di ieri, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 3849, ed ha, inoltre, espresso parere favorevole sulle proposte di legge nn. 3066, 3170 e 3625 entro i limiti relativi alla possibilità di copertura di cui al disegno di legge n. 3849.

Ritengo pertanto che possiamo prendere come base di discussione quest'ultimo provvedimento.

Il Relatore, onorevole Zugno, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è noto che il problema della riduzione della popolazione che si dedica all'agricoltura ha assunto in questi ultimi anni — particolarmente in alcune zone — delle proporzioni notevoli in modo che molti terreni situati in zone non particolarmente produttive sono stati abbandonati. In conseguenza, sono state avanzate, dalle categorie interessate, richieste di sgravi fiscali.

Il testo unico delle imposte dirette, 29 gennaio 1958, n. 645, consente variazioni dei redditi dominicali agrari soltanto a determinate condizioni: prima di tutto, l'articolo 55 del citato testo unico stabilisce tassativamente che per introdurre in catasto variazioni in diminuzione dei redditi imponibili deve essersi verificata la sostituzione della qualità di coltura con altra di minor reddito imponibile; in secondo luogo, viene stabilito che ci può essere variazione in diminuzione dei redditi imponibili se si è verificata una diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altro evento a carattere di forza maggiore, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonché per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piante.

Di conseguenza, solo nel caso che dallo stato di « vacanza » o di « abbandono » del fondo siano conseguiti, nel tempo, per l'azione di fattori naturali (dilavamenti, scoscendimenti, smottamenti, ecc.); non più ostacolati dall'opera dell'uomo, variazioni a carattere permanente della qualità di coltura o permanenti degni della fertilità del terreno, che abbiano causato variazioni di classe, di singole particelle costituenti il fondo, sarà possibile dar corso alla relativa revisione del classamento.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

In altri termini, il protrarsi oltre il triennio, dello stato di vacanza o di abbandono del fondo « non è condizione sufficiente » per dar corso a variazioni di qualità e classe delle particelle che costituiscono il fondo stesso, occorrendo, per dette variazioni, che si siano verificate le tassative condizioni di fatto sopra accennate.

È per queste ragioni che i colleghi onorevoli Mattarelli Gino, Bignardi e Romualdi e lo stesso Governo hanno presentato delle proposte di legge e un disegno di legge per concedere le riduzioni o sospensioni di imposte sui terreni per i fondi che sono stati abbandonati.

Il Relatore ritiene che debbano essere accolte integralmente, così come esse sono formulate, le norme contenute nel disegno di legge che il Relatore stesso si riserva di illustrare ulteriormente, ove ne fosse richiesto, in occasione della discussione degli articoli stessi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

ZUGNO, Relatore. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 3849.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta avanzata dal Relatore.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3849 che, se non vi sono emendamenti, porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Per i fondi rustici classificati come coltivabili a prodotti annuali che non vengono coltivati e sui quali non si è effettuato il raccolto l'Amministrazione finanziaria può accordare una moderazione degli oneri tributari che gravano sui redditi dominicali e sui redditi agrari per l'anno successivo a quello nel corso del quale è cessata la coltivazione, in misura non superiore all'ottanta per cento.

La predetta moderazione non si applica per le particelle qualificate in catasto come boschi.

(È approvato).

ART. 2.

Agli effetti della presente legge la mancata coltivazione di un fondo si verifica quando nessun lavoro viene eseguito, durante l'an-

nuale ciclo vegetativo agrario, sia per il suolo che per il soprassuolo, nonché per la conservazione del capitale fondiario. Il fondo resta identificato dalle particelle catastali riportate in una stessa partita censuaria, che siano contigue l'una all'altra, in modo da formare un unico appezzamento, secondo le risultanze della mappa catastale.

(È approvato).

ART. 3.

La moderazione prevista dall'articolo 1 deve essere richiesta dai possessori al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, con domanda vistata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui i fondi hanno cessato di essere coltivati.

Entro il 30 settembre dell'anno successivo i possessori debbono presentare allo stesso Ufficio distrettuale delle imposte dirette una denuncia della perdita del prodotto ordinario, che deve essere ripetuta entro il 30 settembre di ogni anno, sino a quando permane la mancata coltivazione dei fondi. La denuncia deve essere munita del visto di conferma dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale certifica che la coltivazione del fondo non è avvenuta per l'impossibilità da parte del possessore di coltivarlo. L'omessa o la ritardata presentazione di tale denuncia comporta la revoca della moderazione e il recupero degli oneri tributari.

(È approvato).

ART. 4.

Per i fondi rustici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già verificate le condizioni per la concessione della moderazione, le richieste previste dall'articolo 3 debbono essere presentate entro il perentorio termine di sessanta giorni dalla data suddetta.

(È approvato).

ART. 5.

Il minor gettito dipendente dall'applicazione della presente legge sarà compensato con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento concernente modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata, di cui alla legge 31 ottobre 1961, n. 1196.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

Resta inteso che le proposte di legge n. 3066, n. 3170 e n. 3625 si intendono assorbite dal disegno di legge.

Il disegno di legge sarà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Riccio: Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende di mezzi meccanici dei porti (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4597); e di iniziativa del deputato Trombetta: Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile degli avanzi di gestione conseguiti dagli enti autonomi portuali e reinvestiti in costruzione, miglioramento e manutenzione di opere ed attrezzature portuali (802); Durand de la Penne: Modifica del secondo comma dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti il consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 (1305); Romano Bruno: Esenzione fiscale a favore dell'ente autonomo del porto di Napoli (2841); Colasanto ed altri: Esenzione fiscale a favore dell'ente autonomo del porto di Napoli (2876).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: d'iniziativa del senatore Riccio: « Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende di mezzi meccanici dei porti »; d'iniziativa del deputato Trombetta: « Esenzione dalla imposta di ricchezza mobile degli avanzi di gestione degli enti autonomi portuali e reinvestiti in costruzione, miglioramento e manutenzione di opere ed attrezzature portuali »; d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Modifica del secondo comma dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti il consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 »; d'iniziativa dei deputati Colasanto, Titomanlio Vittoria, Ferrara Domenico, Amatucci, Cassiani, Napolitano Francesco, De Martino Carmine, D'Ambrosio, Barbi, Armato, Merenda, Fanelli, Riccio, Sammartino, Marotta Vincenzo: « Esenzione fiscale a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli ».

La proposta di legge d'iniziativa del senatore Riccio è stata approvata dalla VII Commissione del Senato nella seduta del 1° febbraio 1963.

Debbo avvertire che, sulla proposta di legge n. 4597, manca il parere della Commissione Bilancio e che i termini per emettere detto parere non sono ancora scaduti. Riterrei tuttavia opportuno procedere nella discussione dei provvedimenti, ritenendo, come testo base, la proposta di legge d'iniziativa del senatore Riccio e ciò essendo detta proposta già stata approvata dalla VII Commissione del Senato e di considerare conseguentemente in essa assorbite le proposte di legge n. 802, n. 1305, n. 2841 e n. 2876.

Rimane logicamente inteso che, qualora la Commissione intendesse procedere nella discussione come da me ora proposto, si potrà giungere all'approvazione degli articoli ma non alla votazione segreta della suddetta proposta di legge.

ZUGNO, *Relatore*. Chiedo un breve rinvio alla discussione dei provvedimenti in esame.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore chiede un breve rinvio della discussione dei provvedimenti di cui sopra.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche con integrazioni alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (4551) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sciolis ed altri: Modifiche alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (3499).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche con integrazioni alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sciolis, Bologna e Martina: « Modifiche alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia ».

L'onorevole Schiratti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, è inutile che io ricordi la storia della costi-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

tuzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia e le necessità che suggeriscono l'ulteriore conferimento ad esso della somma di lire 5 miliardi. Per quanto attiene alla copertura, ritengo che su di essa non vi sia luogo a discussione in quanto lo stanziamento, di cui sopra, viene coperto con corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti dai provvedimenti in corso, di cui al capitolo n. 610 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63. Nel disegno di legge in esame si contempla anche l'elevazione da lire 4 miliardi a lire 6 miliardi dell'entità dei finanziamenti per la costruzione di alloggi popolari nonché la possibilità di finanziare iniziative industriali con il 20 per cento delle spese relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

È mia opinione che il provvedimento sottoposto al nostro esame, sia per gli scopi che si propone sia perché fornito di copertura, possa essere confortato dall'approvazione dei membri della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCHIRATTI, Relatore. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 4551.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta testé avanzata.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4551 che, se non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 1.

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 5 miliardi di lire, a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908.

(È approvato).

ART. 2.

I finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1955,

n. 908, possono essere concessi per un importo complessivo non superiore a 6 miliardi di lire, aumentato dell'ammontare dei rientri per capitale ed interessi sui finanziamenti stessi.

(È approvato).

ART. 3.

I finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per la formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, non potranno superare il 20 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti finanziati.

(È approvato).

ART. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, di cui al capitolo n. 610 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Resta inteso che, con l'approvazione del disegno di legge n. 4551, si intende assorbita la proposta di legge n. 3499.

Il disegno di legge sarà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio ed altri: Modifica della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta sull'entrata (4134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio ed altri: « Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

Nel dare la parola all'onorevole Mazzoni desidero confermare le ragioni già a suo tempo illustrate che giustificano la richiesta di approvazione del provvedimento.

MAZZONI. Questa proposta è, a nostro avviso, un palliativo, prima di tutto perché, praticamente, attraverso questo provvedimento — che i commercianti non soltanto di questi esercizi ma di tutti gli esercizi domandavano come forma di alleggerimento del gravame fiscale diretto sulle merci — viene aumentato il gravame fiscale, attraverso la maggiorazione dello 0,30 per cento sui passaggi precedenti ed in secondo luogo perché, praticamente, si ritiene che si possa eventualmente giungere alla contestazione dell'I.G.E. al primo passaggio oppure all'atto della vendita da parte dell'industriale, per evitare quella scandalosa forma di cascata su più passaggi con il risultato che si pagano più imposte. Tuttavia, esprimiamo parere favorevole anche se, a me sembra, in più occasioni, abbiamo fatto riferimento ad alcune categorie artigiane che sono escluse ingiustificatamente, come i trasportatori, compresi i taxisti, i quali debbono pagare l'I.G.E., per l'ultimo passaggio, senza avere la possibilità di comprendere e giustificare il fatto che questo pagamento avviene su entrate che poi sono perfino incontrollabili.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dichiaro di rimettermi a quanto deciderà la Commissione in merito al provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge.

« Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, è soppresso ».

La proposta di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i passaggi di merci fra cooperative e consorzi di approvvigionamento e loro soci (2668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Curti

Ivano, Faletra, Albertini, Passoni, Trebbi, Bigi: « Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i passaggi di merci fra cooperative e consorzi di approvvigionamento e loro soci ».

È stato dal proponente onorevole Raffaelli presentato un emendamento all'articolo unico.

RAFFAELLI. L'onorevole Relatore aveva già espresso parere favorevole a detto emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Raffaelli aveva già intrattenuto la Commissione su questo argomento. Si intende ora sostituire l'articolo unico della proposta di legge originaria, con il seguente:

« L'articolo 9 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, è modificato come segue:

« Non danno luogo ad entrata soggetta a imposta di cui al decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modifiche e integrazioni i passaggi di merci che hanno luogo tra i consorzi di cooperative di esclusivo approvvigionamento che non svolgono alcuna attività industriale e le cooperative consorziate nonché tra i consorzi e le cooperative aventi lo stesso fine e le piccole imprese commerciali previste dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, che siano soci di detti consorzi e cooperative ».

Ritengo che qualche parola di chiarificazione per gli onorevoli colleghi potrà essere detta dallo stesso proponente onorevole Raffaelli.

RAFFAELLI. Come è noto la proposta di legge da me presentata insieme ad altri colleghi comunisti e socialisti e sulla quale l'onorevole Relatore ebbe a suo tempo, ad esprimere parere favorevole, riguarda l'assimilazione dei passaggi di merci fra cooperative di dettaglianti e dettaglianti al passaggio di merci che si verifica fra i consorzi di cooperative e cooperative, passaggi che, già da lungo tempo non costituiscono entrata sottoponibile a I.G.E. Noi sostenevamo che, una cooperativa di primo grado che si associa ad un consorzio di secondo grado sia da assimilarsi ad un dettagliante che si associa ad una cooperativa di esclusivo approvvigionamento, e precisiamo che si tratta di dettaglianti riconosciuti agli effetti dell'assicurazione contro le malattie. Se questi si associano in una cooperativa di primo grado per esclusive funzioni di approvvigionamento ed acquisti collettivi, anche questo passaggio non deve costituire entrata imponibile ai fini della im-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

posta generale sull'entrata. La proposta mia e degli altri colleghi, per analogia, poi, stabiliva lo stesso trattamento anche nei riguardi di cooperative di artigiani iscritti all'albo previsto dalla legge n. 860 per i passaggi di merci tra cooperative di approvvigionamento e gli artigiani; tesi secondo me valida, tenuto conto delle necessità delle piccole aziende artigiane nei riguardi delle imprese maggiori e della necessità politica generale per lo sviluppo delle imprese artigiane e anche della programmazione economica, di favorire queste forme associative.

Non occorre che io mi dilunghi su questo e vedo il collega onorevole De Marzi far cenno che quanto detto parzialmente è già possibile; quello però che non è possibile, è la esclusione dell'I.G.E. per il passaggio che in altre ipotesi organizzative — cooperative di primo grado e cooperative di secondo grado — è già risolta da anni. Il Ministro ed il Ministero delle finanze hanno opposto una obiezione ed hanno detto che, per quanto riguarda le cooperative di esclusivo approvvigionamento verso soggetti commerciali, è giusto estendere il principio ma che se lo si estende nel campo delle attività artigiane, si entra nella sfera della produzione e sorgono il timore che dia luogo ad applicazioni troppo estensive oltre il campo delle aziende artigiane. Mi auguro che questi timori vengano superati; non posso però negare almeno fino a quando non sia perfezionata la formula nel senso che se si va a toccare la sfera della produzione potrebbe aprirsi qualche porta per aziende non artigiane. E per questo che, con il nuovo testo che viene proposto, si circoscrive la nuova applicazione dell'I.G.E. alle funzioni di esclusivo approvvigionamento fra cooperative e propri soci esercenti al dettaglio con esclusione dei grossisti; fra cooperative di primo grado di questo tipo e cooperative di secondo grado e, terza ipotesi, anche fra consorzi di cooperative di consumo secondo la legge del 1947 e singoli dettaglianti che vogliano eventualmente associarsi. Gli uffici del Ministero sono d'accordo ed avrei solo una modifica da proporre: invece di dire « tra i consorzi di cooperative di esclusivo approvvigionamento che non svolgono alcuna attività industriale » richiamerei, secondo una prassi costante, e del resto chiara nella legislazione che riguarda le cooperative, l'articolo 26 della legge base n. 1577 del 1947 che appunto stabilisce le caratteristiche dei consorzi. Già la citata legge del 1947 ha stabilito quali siano questi consorzi per cui il richiamo alla legge mi pare che, anche per la sistemazione

legislativa alla quale l'onorevole Presidente giustamente tiene tanto, sia una forma migliore. Sulla copertura, mi pare che non esistano obiezioni.

Vorrei insistere sul fatto che il presente provvedimento non crea una minore entrata; anche quando fu approvata la legge che esonerava i passaggi fra consorzi di cooperative e cooperative di consumo non sorse il problema di copertura né, tanto meno, può sorgere ora. La necessità di una maggiore entrata per la copertura, non esiste perché le cooperative ed i gruppi di acquisto di dettaglianti, o non compiono queste operazioni o le compiono in regime commissionario per cui l'I. G.E. non è dovuta.

Quindi, se vi è un caso in cui proprio non si ha una minore entrata, questo è il caso del Ministero che noi accettiamo per questo provvedimento. Se, quindi, l'onorevole Presidente volesse prospettare alla Commissione Bilancio le conclusioni alle quali la nostra Commissione è pervenuta, sono certo che quella Commissione rivedrà il suo presente parere consentendo di approvare una proposta di legge che non crea minore entrata all'erario e che consente di favorire un processo associativo fra i ceti medi commercianti ritenuto necessario non solo da noi e indicato come uno dei mezzi di rinnovamento e di potenziamento del sistema distributivo delle stesse categorie commerciali.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'emendamento all'articolo unico proposto dall'onorevole Raffaelli:

« L'articolo 9 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, è modificato come segue:

« Non danno luogo ad entrata soggetta alla imposta di cui al decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modifiche ed integrazioni, i passaggi di merci che hanno luogo tra i consorzi di cooperative nei cui statuti siano espressamente previste le condizioni indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e le cooperative consorziate nonché tra i consorzi o le cooperative aventi lo stesso fine e le piccole imprese commerciali, previste dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, che siano soci di detti consorzi e cooperative ».

Si intende che questo emendamento deve essere sottoposto alla Commissione Bilancio per il parere.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Poiché — come dice l'onorevole Raffaelli — si tratta di un testo che viene dalla amministrazione e dato che esso deve essere rimesso per il parere alla Commissione Bilancio, mi rimetto alla Commissione Finanze e Tesoro, per quanto vorrà decidere con eventuale riserva di studiarne la portata.

RAFFAELLI. Al Governo non potremmo proporre altra formulazione che quella che da 15 anni si usa per indicare le cooperative ed i loro consorzi; quella contenuta nella legge del 1947.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sempre che siano comprese le esclusioni delle attività industriali e della attività creditizia.

RAFFAELLI. Nella compilazione dello emendamento di cui è stata data testé lettura, trovo consenziente anche il collega Fernando De Marzi che conosce bene tutta la questione. In questo caso vi è la esclusione *ope legis*.

PRESIDENTE. Poiché ritengo che la Commissione sia concorde nell'accettazione dell'emendamento proposto all'articolo unico, proporrei di votarlo — nel principio — rimettendolo per il parere alla V Commissione Bilancio, così da poter procedere alla votazione segreta dell'articolo unico qualora la Commissione suddetta si pronunciasse in senso favorevole.

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione, nel principio, il seguente testo emendato della proposta di legge n. 2668:

« L'articolo 9 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, è modificato come segue:

« Non danno luogo ad entrata soggetta alla imposta di cui al decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modifiche ed integrazioni, i passaggi di merci che hanno luogo tra i consorzi di cooperative nei cui statuti siano espressamente previste le condizioni indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e le cooperative consorziate nonché tra i consorzi o le cooperative aventi lo stesso fine e le piccole imprese commerciali, previste dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, che siano soci di detti consorzi e cooperative ».

(È approvato).

Il testo approvato dalla Commissione sarà, pertanto, inviato alla V Commissione Bilancio per il necessario parere.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Provvedimenti tributari per l'artigianato (1601) e dei deputati Mazzoni ed altri: Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani (1855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: « Provvedimenti tributari per l'artigianato » d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Delle Fave, Roselli, Longoni, Dosi, Sullo, Negroni, Repossi, De' Cocci, Titomanlio Vittoria, Brusasca, Berry, Merenda, Troisi, Vedovato, Bontade Margherita, Gaspari, Gioia, Guerrieri Filippo, Graziosi, Sammartino: « Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani », d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Armaroli, Faletra, Pigni, Gorreri Dante, Re Giuseppina, Castagno, Invernizzi, Caprara, Vidali, Vestri, Sulotto, Savoldi, Bettoli, Guidi, Tognoni, Anderlini, Raffaelli, Santarelli Enzo.

Do la parola al Relatore, onorevole Patrini.

PATRINI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la settimana scorsa avevo concluso, nella precedente discussione, le mie argomentazioni sulle due proposte di legge proponendo un testo nei limiti del parere espresso dalla Commissione Bilancio. Ora, considerato che si è giunti con i proponenti e con il Ministero delle finanze a un accordo e visto che il nuovo testo concordato va sotto il titolo di « Provvedimenti tributari per l'artigianato », il Relatore recede dalla sua proposta di emendamento avanzata nella precedente seduta e propone il seguente testo unificato, il cui articolo 1 sarebbe così formulato:

« Agli effetti della classificazione del reddito di ricchezza mobile in categoria C/1 si considerano imprese artigiane quelle che, organizzate prevalentemente con lavoro proprio del contribuente e dei familiari, iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, oltre il titolare impiegano:

a) non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di sei operai, per le imprese contemplate all'articolo 2, lettere a), c), della citata legge:

b) non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di tre operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere b), d), della citata legge ».

Questo articolo dovrebbe sostituire il primo e il secondo della proposta De Marzi

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

Fernando e i rispettivi contenuti nella proposta Mazzoni. Di conseguenza, la legge verrebbe formulata con l'articolo 1 di cui ho dato lettura e dal seguente (che è l'articolo 10 della proposta Mazzoni) articolo 2:

« Il numero 6 dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6°) i materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e riparazioni di opifici industriali e artigianali, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari ».

In questo modo la legge potrebbe essere approvata dalla Commissione Finanze e Tesoro e non credo di dover aggiungere altro. Desidero soltanto fare presente questo, per eventuali eccezioni sollevabili dalla Commissione Bilancio: il testo che andiamo ad approvare è restrittivo rispetto a quello proposto precedentemente e sul quale detta Commissione Bilancio aveva espresso parere favorevole. Tale parere può essere, quindi, valido anche per il nuovo testo.

MAZZONI. Per esprimere parere favorevole alla proposta presentata dal Relatore, onorevole Patrini, ed essenzialmente per precisare che il provvedimento che andiamo ad approvare — almeno auspicio che questo sia il voto di tutti — non può assolutamente essere considerato come valido allo scioglimento delle riserve contenute nell'articolo 20 della legge n. 860 del 1956 per l'inquadramento delle categorie artigiane e non può essere considerato rispondente all'attesa del mondo artigiano, il quale, non soltanto per ragioni di giustizia, ma anche per l'opportunità di uno sviluppo economico, aspetta lo scioglimento di tali riserve per cui già più volte il Governo medesimo e la stessa Assemblea plenaria parlamentare avevano ritenuto di precisare che dovesse avvenire.

Appunto per questo, la nostra parte ha pensato di presentare un ordine del giorno nel quale, mentre si prende atto di questo necessario passo in avanti che modifica, migliorando soltanto parzialmente, le condizioni tributarie attuali dell'artigianato, auspica che il Governo prenda i necessari provvedimenti per lo scioglimento della riserva contenuta nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1956, numero 860, non soltanto per quanto attiene alla materia tributaria ma anche per ciò che si riferisce alla materia contributiva con particolare riferimento ai contributi per gli asse-

gni familiari i quali dovranno essere riveduti nell'anno prossimo, quando la legge di cui trattasi sarà scaduta.

Con queste dichiarazioni, esprimiamo parere favorevole al provvedimento in esame ed esprimiamo l'auspicio che la Commissione voglia approvare il testo così come presentato dall'onorevole Relatore e che voglia altresì approvare l'ordine del giorno che esprime l'auspicio di vedere risolta la riserva contenuta nella legge n. 860 del 1956.

DE MARZI FERNANDO. Come proponente del provvedimento n. 1601 ed insieme con i colleghi che tale proposta hanno con me presentato, ho il dovere di ringraziare tutti coloro che, su questo problema di grande importanza sociale e politica, hanno voluto collaborare per riuscire a fare un passo avanti, dall'onorevole Presidente della Commissione all'onorevole Relatore, al rappresentante del Governo.

Desidero anche giustificare un po' le ragioni di quello che può sembrare quasi un accanimento nel riuscire a portare a conclusione la presente proposta di legge. Sono un po' responsabile della formulazione dell'articolo 20 della legge n. 860 del 1956, ma debbo dire che, nel 1956, fu necessario approvare quell'articolo altrimenti la legge stessa non sarebbe stata varata e poiché credevamo nell'autogoverno della categoria, avevamo bisogno di creare una disciplina giuridica dell'artigianato con i suoi strumenti di base e di partenza così che la categoria potesse avere e l'autogoverno e l'amministrazione delle sue stesse funzioni e dato che gli ostacoli che si frapponevano al riconoscimento della categoria degli artigiani erano costituiti dai problemi di carattere tributario e degli assegni familiari, si risolsero questi ostacoli con l'articolo 20. È questo il motivo per il quale abbiamo, in tutti questi anni, insistito perché venisse trovata una soluzione.

Anche io sono dell'opinione che non si tratta di una soluzione completa; è, però, un passo avanti. Si potrebbe dire che tutti i problemi dell'imposta di ricchezza mobile, in Italia, avrebbero bisogno di essere riveduti perché le leggi che partirono dal secolo scorso sono ormai completamente superate da quella che è la situazione economica del Paese e ciò anche nell'ambito dell'artigianato.

Noi consideriamo, quindi, il presente provvedimento, un positivo passo che tutela in modo particolare un dato tipo di artigianato, un artigianato certamente più modesto. La formulazione concordata tutela una buona

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

percentuale di piccoli artigiani e la funzione che noi vogliamo assegnare all'artigianato il quale, come si può vedere da tutti i giornali di ogni colore politico, che lo hanno elogiato, ha portato alto il nome d'Italia, ieri, a Londra, così come, prima, in altri Paesi; ed è questa cosa che non può non renderci orgogliosi. Non dobbiamo, quindi, impoverire l'artigianato; il nostro scopo non è di catalogarlo in un artigianato che deve rimanere modesto, che debba rimanere come era, forse, un secolo fa, ma di far sì che esso abbia il suo sviluppo ed una sua spinta eventualmente anche a progredire verso un migliore progresso economico nell'interesse di tutti.

Ora, il problema della limitazione del numero dei dipendenti e del numero degli apprendisti, deve esser esaminato in una visione, non solamente fiscale ma anche di progresso della classe che lavora e dei giovani che diverranno lavoratori stabili, mentre con alcune leggi fiscali, questo progredire dell'apprendistato non avviene.

Indiscutibilmente, però, il provvedimento in esame è un notevole riconoscimento ed un passo innanzi ed anche io, insieme ad altri colleghi e all'onorevole Patrini ho presentato un ordine del giorno che esprime il concetto che questa non è la soluzione del problema dell'articolo 20 della legge del 1956 sia nel quadro del sistema tributario che previdenziale quale noi attendevamo. Abbiamo aperto uno spiraglio perché sul binario indicato si possa giungere ad una soluzione.

TURNATURI. Non nascondo che le mie preferenze andavano alla proposta d'iniziativa dei colleghi De Marzi ed altri, pur tuttavia, mi rendo conto che l'ottimo è nemico del bene e che una eventuale insistenza per quella soluzione avrebbe portato ritardo alla soluzione definitiva del problema.

Con questa riserva, do la mia adesione alla formulazione proposta dall'onorevole Relatore dicendo che si tratta di un passo innanzi che, però, non risolve i problemi della categoria, categoria di cui sono ben note le benemeritenze.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo innanzitutto dire che il Governo aderisce alla formulazione prospettata dai presentatori delle proposte di legge, d'accordo con il Ministero, in quanto la formulazione del nuovo articolo è stata concordata in sede preventiva, tra i rappresentanti della categoria ed i parlamentari che hanno caldeggiato, per diverso tempo, l'approvazione della proposta di legge dell'onorevole De Marzi ed altri.

Il problema non si era potuto risolvere ed affrontare prima di oggi perché le posizioni erano molto chiaramente espresse dall'una parte — cioè da parte dei proponenti — e dall'altra parte — cioè da parte del Governo — in una formula rigida, sia per il desiderio di poter risolvere il problema dello scioglimento della riserva di cui all'articolo 20 della legge n. 860 del 1956 (i proponenti) sia dall'altra parte (il Governo) per resistere a queste iniziative, resistenza determinata dalla preoccupazione che ciò potesse essere l'avvio per analoghe iniziative per altre categorie, iniziative che, in certo qual modo, avrebbero potuto rivoluzionare un po' tutta la materia fiscale.

Il Governo è però, oggi, lieto di poter dare l'assenso a questo provvedimento, così come è stato formulato, convinto di andare, in tal modo, incontro ad una categoria che ha reso e rende grandi servizi al Paese, specialmente per quanto riguarda l'espansione dei prodotti, ma convinto altresì di andare incontro ad una categoria che, all'interno del nostro Paese, è veramente benemerita per lo sforzo che essa compie per l'incremento delle attività produttive dell'Italia.

A me sembra opportuno, però, che, per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione — che devono essere tenute presenti in questa sede — suggerire alla Commissione di inserire alla fine dell'articolo 1 del nuovo testo un comma aggiuntivo così formulato:

« Spetta comunque all'Amministrazione finanziaria di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la classificazione in categoria C/1 del reddito delle imprese artigiane ».

Questo emendamento ha lo scopo di consentire all'Amministrazione di cautelarsi. È vero che esistono le commissioni provinciali che hanno il compito di radiare dall'albo quelle aziende artigiane che non hanno i requisiti richiesti, ma è anche vero che molte volte le commissioni provinciali hanno lasciato iscritte nell'albo imprese artigiane che non avevano diritto alla inclusione nel detto albo.

Tenendo conto che esiste la legge n. 860 del 1956, che potrebbe contrastare con il provvedimento che stiamo approvando, penso che una tale precisazione potrebbe essere utile. Essa non deve destare alcuna preoccupazione per i proponenti in quanto essi certamente saranno concordi nell'utilità di sottoporre le aziende artigiane ai necessari accertamenti. Con questo invito alla Commissione di ag-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

giungere il predetto comma, il Governo conferma di essere favorevole all'approvazione del testo unificato proposto, riservandosi di esprimere il proprio parere sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Siamo di fronte a due proposte di legge ed i proponenti delle stesse hanno dichiarato di accettare la nuova formulazione predisposta dal Relatore e dei presentatori. In sostanza, la Commissione elabora un nuovo testo unificato su suggerimento dei presentatori e del Relatore; tale testo unificato assorbe quindi l'una e l'altra proposta. Rimane d'intesa che io porrò in votazione il nuovo testo presentato dal Relatore, quel testo unificato delle proposte nn. 1601 e 1855.

Dobbiamo decidere preliminarmente sul titolo del provvedimento che penso possa essere quello della proposta De Marzi: « Provvedimenti tributari per l'artigianato ».

Pongo in votazione tale titolo.

(È approvato).

L'articolo 1 del testo unificato, proposto dal Relatore, dice:

« Agli effetti della classificazione del reddito di ricchezza mobile in categoria C-1 si considerano imprese artigiane quelle che, organizzate prevalentemente con lavoro proprio del contribuente e dei familiari, iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, oltre il titolare impiegano:

a) non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di sei operai, per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere a), c), della citata legge;

b) non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di tre operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere b), d), della citata legge ».

A questo punto bisogna aggiungere il comma presentato dal Sottosegretario Micheli:

« Spetta comunque all'Amministrazione finanziaria di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la classificazione in categoria C/1 del reddito delle imprese artigiane ».

Allora, con questo comma aggiuntivo proposto dall'onorevole rappresentante del Governo e con le modifiche che sono state accolte, pongo in votazione l'articolo 1 del testo unificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del testo unificato:

« Il n. 6° dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6°) I materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e riparazioni di opifici industriali e laboratori artigiani, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari ».

È stato presentato il seguente emendamento: « dopo le parole « opifici industriali » sopprimere le parole: « laboratori ».

Pongo in votazione l'articolo 2 fino alle parole: « opifici industriali ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato come da emendamento testé approvato.

(È approvato).

MICHELI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Dovrebbe essere votato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Le disposizioni di cui all'articolo 1 hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla entrata in vigore della presente legge ».

TURNATURI. Proporrei di fissare la data al 1° gennaio.

PRESIDENTE. La denuncia dei redditi che viene compilata il 31 marzo di ogni anno si riferisce all'anno precedente; facendo entrare in vigore la legge al 1° gennaio si spiega la sua efficacia per la dichiarazione dei redditi per l'anno venturo.

TOGNI GIULIO BRUNO. La dichiarazione si riferisce ai redditi dell'anno precedente ma per una tassazione relativa all'anno in corso.

PRESIDENTE. Per la tassazione ad esempio, relativa ai redditi ottenuti durante l'anno 1962 si presenta la denuncia entro il 31 marzo del 1963. Faccio presente che si fa riferimento ai redditi conseguiti durante l'anno precedente e questa è una norma di carattere generale.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il pensiero del Governo è che non vi debba essere retroattività.

TOGNI GIULIO BRUNO. Proporrei la dizione: « il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* ».

PRESIDENTE. Ciò che interessa è l'effetto della disposizione. Il problema, infatti sorge dal fatto che il Ministero propone l'approvazione di un articolo 3 dal quale può nascere una controversia nei riguardi del periodo cui fa riferimento l'imposta ai fini del reperimento del reddito.

TURNATURI. Se il problema non viene sollevato, il Ministero si regolerà secondo i criteri in base ai quali si è sempre regolato. Lascerei, quindi, impregiudicata la questione.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si era preoccupato della questione per il fatto che nella proposta di legge n. 1855 era detto: « Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1961 ». Da ciò nasceva il problema della retroattività.

PRESIDENTE. Dati i chiarimenti intervenuti, ritengo che l'articolo aggiuntivo proposto non abbia ragion d'essere. L'emendamento relativo si intende, pertanto, ritirato.

Il testo unificato delle proposte di legge verrà, al termine della seduta votata a scrutinio segreto.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno di cui do lettura.

Il primo presentato dai deputati Patrini, Negroni, Turnaturi, De Marzi Fernando, Bellotti, Radi e Castellucci è così formulato:

« La Commissione Finanze e tesoro, nell'approvare la presente legge — che, indubbiamente, rappresenta un sensibile passo innanzi in confronto all'attuale situazione, ed ha, inoltre, il vantaggio di fondarsi su dati certi e precisi, tali da evitare fastidiose contestazioni — invita il Governo a predisporre un provvedimento di legge atto a sciogliere in modo organico e completo la riserva contenuta nell'articolo 20 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che si riferisce non soltanto ai tributi ma anche agli assegni familiari, tenendo presente che i carichi gravanti sull'impresa artigiana vanno considerati nel loro ammontare complessivo e non in maniera frammentaria e tenendo presente soprattutto il dettato costituzionale, che in riconoscimento dell'alta insostituibile funzione sociale ed economica delle imprese

artigiane, dispone all'articolo 45: la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato ».

Il secondo presentato dai deputati Mazzoni, Raffaelli e Trebbi è così formulato:

« La Commissione Finanze e tesoro, nell'approvare la presente legge che rappresenta soltanto una limitata correzione dell'attuale carico tributario sul reddito artigiano, ricordando i più volte ripetuti impegni e la stessa legge 25 luglio 1956, n. 860, che, all'articolo 20, prospetta una regolamentazione sia per i tributi che per gli assegni familiari e altri oneri in favore delle aziende artigiane, invita il Governo a predisporre i necessari provvedimenti atti a sciogliere la riserva dell'articolo 20 sopra citato ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta questi ordini del giorno, come raccomandazione, ma li dovrà trasmettere al Governo che succederà all'attuale. Mi pare, però, che con l'approvazione delle precedenti proposte di legge una gran parte dei problemi di carattere fiscale prospettati sono stati già accolti dal Governo stesso.

Sui lavori della Commissione.

RAFFAELLI. Chiedo che venga portato in discussione il disegno di legge relativo al rimborso ai consumi minori entrate in seguito alla abolizione dell'imposta di consumo sul vino. Come l'onorevole Presidente ben sa, si tratta di una legge che deve restituire ai comuni somme rilevanti. Stiamo ricevendo sollecitazioni veramente pressanti non da parte di singoli o di categorie, ma di collettività rappresentate dai comuni. Il ritardo imposto dal Governo sta provocando un grave danno economico. Raccomando vivamente al Governo e agli onorevoli colleghi della maggioranza parlamentare di provvedere a che questo disegno di legge sia approvato prima dello scioglimento dell'Assemblea.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prendo atto delle dichiarazioni ora fatte dall'onorevole Raffaelli.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4561):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

delle seguenti proposte di legge:

BIANCHI GERARDO ed altri: Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3997-B):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Senatore MINIO ed altri: « Modifica all'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4541):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

RICCIO ed altri: « Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata » (4134):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

DE MARZI FERNANDO ed altri, e MAZZONI ed altri: « Provvedimenti tributari per l'artigianato » (1601-1855):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

del seguente disegno di legge:

« Moderazione degli oneri tributari sui redditi dominicali e sui redditi agrari dei fondi rustici non coltivati » (3849):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3849, risultano assorbite le proposte di legge nn. 3066, 3170 e 3625 che saranno, per tanto, cancellate dall'ordine del giorno;

della seguente proposta di legge:

ALESSANDRINI ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, alle opere di edilizia scolastica » (4522):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e del seguente disegno di legge.

« Modifiche con integrazioni alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (4551):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4551 risulta assorbita la proposta di legge n. 3499 che sarà pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Assennato, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Del Vecchio Guelfi Ada, De Martino Francesco, De Marzi Fernando, Longoni, Miccolis Maria, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Schiratti, Togni Giulio Bruno, Turnaturi, Venturini e Zugno.

Sono in congedo:

Martinelli e Terragni.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO